



Giglio delle dune" sez. di Salve - Lecce
Cod Fiscale 90025360752

PEC: legambientesalve@legalmail.it

Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c.:

ECOLIO 2 s.r.l.
ecolio2srl@pec.it

-
ARPA Puglia - DAP Lecce.....
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Sindaco Comune di Presicce-Acquarica
protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it

- Sindaco Comune di Salve
comunedisalve@pec.rupar.puglia.it

- Sindaco Comune di Morciano di Leuca
comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: *Osservazioni e Comunicazioni (ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D. Lgs. 152/2006) in merito al procedimento di riesame/rinnovo AIA relativo all'impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ECOLIO2 sito nel Comune di Presicce-Acquarica; Conferenza dei servizi del 17 Novembre 2022.*

RICHIESTA DINIEGO RINNOVO AIA

L'Associazione Legambiente Salve,

PREMESSO CHE:

con il presente documento conferma e ribadisce tutte le proprie osservazioni fin qui presentate nel procedimento in oggetto, che si allegano alla presente;

CONSIDERATO CHE:

dalla lettura di tutta la documentazione a nostra disposizione che riguarda: sia i verbali delle C. di S. ad oggi svolte che i rapporti di ARPA, oltre naturalmente al Progetto presentato dal Proponente (evidenziando a tal proposito che siamo oramai al 5°

aggiornamento del Progetto), LA NS ASSOCIAZIONE RISCONTRA VARIE GRAVI CARENZE tra le quali le più significative sono le seguenti:

1. ASSENZA di un parere della ASL, anche riconducibile a quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 11/2011, sulle esigenze di salvaguardia e di tutela della salute umana, alla luce dell'emergenza sanitaria presente nel Salento in termini di tumori alla vescica, ai polmoni e leucemie;
2. ASSENZA di uno studio di approfondimento sulle condizioni climatologiche locali, che, in merito alle emissioni in atmosfera, consideri aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, ecc. in ragione della distanza minima di sicurezza dell'impianto dai vicini centri abitati di Salve e Ruggiano i quali si trovano a un tiro di schioppo dall'area dell'impianto;
3. ASSENZA DI UNA CORRETTA RELAZIONE IDROGEOLOGICA, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE SOTTERRANEE, che riguardi soprattutto i criteri di ubicazione dei pozzi di monitoraggio (**comunque da ubicare essenzialmente a valle del flusso delle acque sotterranee**); appare illogico in assenza di ciò anche la formulazione condivisa da ARPA di perforare un nuovo pozzo P4 in sostituzione del P3 non idoneo;
4. GRAVE CARENZA del Piano del Monitoraggio e controllo delle emissioni odorigene e in atmosfera il quale non fa nessun riferimento:
 - Alla norma UNI11761:2019 sulle emissioni e qualità dell'aria;
 - Alle Linee Guida della OMS sulla qualità dell'aria: WHO global air quality guidelines 2021; -
5. ASSENZA del confinamento (... coperture ...) di tutte le vasche nelle sezioni del trattamento biologico ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23/2015 (*Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene -derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse, devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace*);
6. ASSENZA DI UN DOCUMENTO DESCRITTIVO – PLANIMETRICO che affronti il problema della raccolta e gestione delle acque meteoriche dell'area dell'impianto, che non risulta rispondente al R.R. n. 26/2013, Così come richiesto da ARPA nel documento del 05/08/2022 – pag. 6; Anche alla luce del fatto che le piogge torrenziali, così frequenti in questi ultimi anni, possono mandare in default-tracimazione (acque contaminate) il rilancio delle stesse al trattamento - che dovrebbe essere del tipo termico;

7. ASSENZA di un qualsiasi documento che attesti il rispetto della norma sulla PREVENZIONE INCENDI – con relativo Parere dei vigili del fuoco – vedi D.M. 26 Luglio 2022. A tal proposito si evidenzia che l'area interessata da Ecolio2 (spazio manovra) appare troppo esigua rispetto alla rilevanza progettuale dell'impianto (infrastrutture presenti) e ciò potrebbe rappresentare un grosso problema nella gestione di eventuali incendi;

8. MONITORAGGIO SUOLO –

Testualmente dal rapporto conclusivo ARPA del 19/2/2019:

- ... "al punto 31 della tab. conclusiva rapporto ARPA pag. 51 - scarico refluo industriale "... si riscontra che per il parametro Mercurio il valore rilevato è superiore al limite di rilevanza pertanto non risulta rispettato il divieto di scarico sul suolo. Seguirà notifica all' Autorità Giudiziaria Comunicazione di ipotesi di reato ad AG art. 137 co. 11 del D.Lgs 152/06 e simili. Sono presenti inoltre altri metalli pesanti pericolosi non rilevati dall'Azienda come Cadmio, Nichel e Zinco per i quali vige il divieto di scarico al suolo.

Il documento presentato dal Proponente in data 11/10/2022 Elides 17 - Relazione monitoraggio suoli Ecolio2, non prende in considerazione la necessaria **bonifica del sito inquinato – attraverso la predisposizione di un relativo progetto**, stante l'accertata presenza - da parte di ARPA di metalli pesanti pericolosi nell'area dell'impianto; A tal proposito l'art.17 c. 2 del D. L.vo 22/97 testualmente recita che *"Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento ..."*;

RILEVATO INOLTRE CHE:

1. In adiacenza - **praticamente accorpato all'impianto Ecolio2**, vi è la preesistenza dell'impianto di depurazione reflui urbani di Presicce - posto a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile di un eventuale inquinamento (detta situazione in effetti prevede un grado di prescrizione "escludente" per la modifica dell'impianto esistente – vedi par. 8,3 del P.R.G.R.S. Puglia 2022 ... in quanto non può essere assicurata una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci - nel rispetto del principio comunitario **"chi inquina paga"**); L'impianto Ecolio2, visto come un unicum con l'impianto di depurazione reflui urbani di Presicce attualmente in servizio, non ha soluzioni di continuità territoriale e quindi pone la problematica circa l'individuazione del responsabile in caso di inquinamento.
2. La discussa non conformità urbanistica dell'AIA del 2013 ... a tal proposito si aspettano le valutazioni sulla conformità urbanistica promesse dal Dott. De Vitis rappresentante ASL; rif. Verbale C. di S. del 12 Luglio 2022 pag. 4;

3. Nell'attività svolta non sono state soddisfatte in parte o del tutto **in modo reiterato nel tempo**, le prescrizioni dell'AIA 2013, così come prescritte nel procedimento VIA e di cui alla D.D. 221/2013 e di seguito riportate:

- Venga svolta una campagna di rilevamento dell'ARPA dello stato emissivo relativo all'inquinamento e alla qualità dell'aria prima e dopo l'intervento proposto con particolare attenzione alle componenti odorigene estesa a tutto il complesso Ecolio, compresi gli eventuali effetti cumulativi con impianti limitrofi, per un raggio di studio compreso tra i 500 – 1000 mt dal perimetro del complesso e secondo i ricettori ritenuti maggiormente sensibili dall'ARPA;
- Venga redatto un nuovo Piano di monitoraggio e controllo che tenga conto delle risultanze della campagna di rilevamento da sottoporre alla approvazione dell'ARPA;
- Venga predisposta con il nuovo piano di monitoraggio e controllo, una procedura di verifica sull'efficienza del trattamento proposto;
- Che le suddette campagne di rilevamento vengano ripetute ai fini della verifica funzionale dell'impianto, per almeno due anni con cadenza semestrale più altri due con cadenza annuale;
- Vengano adeguatamente implementate le aree di mitigazione sui fronti verso Salve e Ruggiano con fasce alberate (alberi ad alto fusto) con una larghezza di 5,00 mt.

4. L'impianto Ecolio2 è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Lecce in data 25/11/2020 e per il quale è in corso un procedimento penale per reati ambientali;

5. L'azienda proponente, alla luce di tutti gli antefatti, pare non poter dare alle comunità interessate le necessarie garanzie di buone pratiche sia nella predisposizione di una progettualità che tenga veramente conto di tutte le normative e le linee guida di settore, che nella corretta osservanza della normativa vigente in materia ambientale per ciò che concerne il metodo di trattamento dei rifiuti e la gestione degli stessi; nonché la normativa relativa alla conduzione ed esercizio dell'impianto in materia di sicurezza ed igiene pubblica e comunque nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui agli elaborati tecnici;

RITENUTO CHE:

TUTTE LE CRITICITA' SOPRA EVIDENZIATE, a giudizio dell'associazione Legambiente, sono tali da ritenersi ostative al rilascio del rinnovo AIA, pertanto

CHIEDE

Al Servizio in indirizzo di considerare che in sede di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi non venga rilasciato il rinnovo dell'AIA.

Salve, 12 Novembre 2022

Allegati:

- come sopra descritto.

Per il Direttivo dell'Associazione - Il Presidente

Alcide Crapino



"Giglio delle dune"
sez. di Salve - Lecce

via P. ...
Cod. fisc. 90025360752

LEGAMBIENTE